

CIRCOLARE N. 3
13 GENNAIO 2015

La gestione operativa delle dichiarazioni di intento dal 2015

© Copyright 2015 Acerbi & Associati®

Il c.d. Decreto Semplificazioni (art. 20 D.L. n. 175/2014) ha mutato le regole di gestione delle lettere di intento, secondo le disposizioni applicative fissate con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 12 dicembre 2104.

Al riguardo, si vedano anche le circolari di Studio nn. 26 e 30 del 2014.

Le **principali novità** del nuovo sistema sono così riassumibili:

- 1) la dichiarazione di intento viene generata con apposito *software* e spedita telematicamente dall'esportatore abituale (quindi colui che intende acquistare beni e servizi senza applicazione dell'Iva, in quanto munito di *plafond*) alla Agenzia delle Entrate;
- 2) l'Agenzia delle Entrate trasmette apposita ricevuta;
- 3) l'esportatore abituale invia al proprio fornitore (in forma cartacea, secondo le regole previgenti) la lettera di intento unitamente alla ricevuta dell'Agenzia delle Entrate;
- 4) il fornitore verifica su apposita piattaforma del sito delle Entrate la correttezza della lettera di intento e provvede ad effettuare la fornitura in sospensione di imposta.

Quindi, il soggetto che riceve la lettera di intento non dovrà più provvedere ad alcun invio telematico dei dati all'Agenzia delle Entrate, diversamente da quanto accadeva sino al 2014.

Rimangono invece **immutati gli ulteriori obblighi formali**, vale a dire:

- l'obbligo di **registrazione** delle lettere di intento emesse e ricevute sugli appositi registri;
- l'obbligo di **indicazione** sulla fattura degli estremi che individuano la lettera di intento in forza della quale non si applica l'Iva.

Tale nuovo sistema contempla anche un periodo transitorio di applicazione che si chiuderà il prossimo 11 febbraio 2015.

Di seguito, si simula la procedura da seguire a regime e si dettaglieranno le deroghe concesse per il periodo transitorio.

1. L'emissione della lettera di intento

Diversamente dal passato, non si rende più necessaria la formalizzazione cartacea specifica della lettera di intento.

Infatti, la procedura predisposta dall'Agenzia delle Entrate (ed, ovviamente, le *utility* delle varie case di software) genera direttamente il file telematico da spedire all'Agenzia e la Dichiarazione di intento da stampare per il proprio fornitore (con la possibilità di escludere in fase di stampa alcune informazioni di natura personale, si veda oltre).

Il software per la compilazione della dichiarazione di intento e la generazione del file telematico, è reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia entrate al link:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/Dichiarazioni+operazioni+intracomunitarie/Dichiarazioni+di+intento/SW+dich+intento+nuova/>.

Come si può notare di seguito, nella relativa pagina web sono disponibili: il software di compilazione della Dichiarazione di intento, il software di controllo (per chi provvede direttamente ed autonomamente alla presentazione telematica), il link al servizio di verifica delle dichiarazioni di intento (come meglio oltre).

The screenshot shows the website of the Agenzia delle Entrate. The main navigation bar includes 'L'Agenzia', 'Il tuo profilo fiscale', 'Cosa devi fare', 'Strumenti', 'Documentazione', and 'Servizi online'. The 'Cosa devi fare' section is active, displaying a sidebar with 'Dichiarazioni di intento' and a main content area titled 'Software Dichiarazioni di intento (nuova disciplina)'. The main content area contains a paragraph explaining the software, a list of three points, and a 'Link correlati' box with two links: 'Servizio per la verifica ricevuta lettere d'intento' and 'Specifiche tecniche'. The browser address bar shows 'http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nalilib/Nai/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/Dichiaraz...'. The system tray at the bottom shows the date '13/01/2015' and time '16:23'.

Di seguito, si analizza la struttura della Dichiarazione di intento, suddividendola in "ideali" sezioni autonome, chiarendo il tutto con un esempio di compilazione, riferito alla ipotetica società Alfa Srl, esportatore abituale nel periodo 2014 (circostanza verificata con le risultanze delle operazioni già poste in essere).

⇒ Parte relativa alla numerazione ed all'anno di riferimento

DICHIARAZIONE D'INTENTO	
DI ACQUISTARE O IMPORTARE BENI E SERVIZI SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	
Numero	Anno
01	2015
Attribuito dal dichiarante	
Numero	Anno
Attribuito dal fornitore o prestatore	

Nell'esempio si è ipotizzato che la dichiarazione di intento sia la prima emessa, a valere sull'anno 2015.

La parte non compilata servirà al soggetto che riceve la lettera di intento al fine di inserire i propri protocolli di ricevimento.

L'una e l'altra numerazione dovranno essere richiamate sulla fattura emessa dal fornitore, con una dicitura del tipo "operazione non imponibile ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c) D.P.R. n. 633/1972, come da Vostra dichiarazione di intento numero /2015, da noi protocollata al numero .../2015".

⇒ Parte in cui indicare la validità della lettera di intento (simile al passato)

DICHIARAZIONE	Intendo avvalermi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione od operazioni assimilate, di effettuare <input checked="" type="checkbox"/> ACQUISTI o				
	<input type="checkbox"/> IMPORTAZIONI	senza applicazione dell'IVA nell'ANNO 2015			
	e chiedo di acquistare o importare Indicare la tipologia di bene o servizio richiesta (esempio: ACQUISTO BENI)				
	La dichiarazione si riferisce a:				
una sola operazione per un importo pari a euro	1	,00			
operazioni fino a concorrenza di euro	2	,00			
operazioni comprese nel periodo da	3	giorno mese anno	a	4	giorno mese anno
	13	01	2015		31 12 2015

La descrizione della tipologia di operazione richiesta (acquisto interno o importazione), l'anno di riferimento, la tipologia di acquisto (bene o servizio), così come la tipologia di esenzione richiesta (singola operazione, operazioni sino alla concorrenza di un determinato importo, operazioni in un certo lasso temporale) ricalcano le precedenti abitudini di compilazione della "vecchia" dichiarazione di intento.

Nel caso di importazioni di beni la dichiarazione di intento deve essere presentata in dogana per ogni singola operazione, specificando il relativo importo – R.M. 27.07.1985 n. 355235.

Nell'esempio proposto, il periodo coperto dalla lettera di intento risulta opportunamente coordinato con il momento in cui la dichiarazione viene spedita.

⇒ Parte relativa ai dati anagrafici del destinatario (futuro possibile fornitore)

DESTINATARIO DELLA DICHIARAZIONE	<input type="checkbox"/> Dogana Barrare nel caso sia diretta alla Dogana	
	Altra parte contraente	
	Codice fiscale 01234567891	Partita IVA 01234567891
	Cognome o denominazione o ragione sociale BETA SRL	Nome

La sezione relativa al destinatario si può sostanzialmente suddividere in due parti:

- quella relativa alle importazioni, in cui sarà sufficiente barrare la casella "dogana";
- quella relativa ad altri operatori residenti, in cui si devono dettagliare le informazioni anagrafiche del fornitore, comprensive del codice fiscale (dato non sempre presente nell'anagrafica aziendale e che non sempre coincide con la partita Iva).

Va detto che, con il nuovo sistema, il fatto che venga inviata una lettera di intento ad un soggetto con il quale non si potranno in essere operazioni nel corso dell'anno 2015, non determinerà più alcun adempimento in capo all'ipotetico fornitore, per il semplice fatto che quest'ultimo non sarà più tenuto ad alcun adempimento.

⇒ Parte relativa alla sottoscrizione

FIRMA	FIRMA FIRMA DI MARIO ROSSI
--------------	-----------------------------------

⇒ Parte relativa al *plafond*

QUADRO A - PLAFOND	
Tipo	A1 Fisso <input checked="" type="checkbox"/> Mobile <input type="checkbox"/>
Operazioni che concorrono alla formazione del <i>plafond</i>	Dichiarazione annuale IVA presentata ¹ <input type="checkbox"/>
	A2 Esportazioni ² <input checked="" type="checkbox"/> Cessioni intracomunitarie ³ <input checked="" type="checkbox"/> Cessioni verso San Marino ⁴ <input type="checkbox"/> Operazioni assimilate ⁵ <input type="checkbox"/> Operazioni straordinarie ⁶ <input type="checkbox"/>

In sede di invio della lettera di intento, l’Agenzia vuole conoscere:

- il tipo di *plafond* utilizzato (fisso o mobile);
- la genesi dello stesso *plafond*.

Pertanto, la compilazione del quadro richiede, dapprima, la barratura della corrispondente casella del rigo A1. Ciò significa che non sarà più possibile variare “in corsa” la scelta del tipo di *plafond*, essendo già stata palesata l’informazione all’amministrazione finanziaria.

In merito alla genesi del *plafond*, invece, bisogna distinguere due casi:

- 1) ove, alla data dell’invio della lettera di intento, sia già stata presentata la dichiarazione Iva dell’anno precedente (nel nostro caso, anno 2014), sarà sufficiente barrare la casella (1) del rigo A2, in quanto l’Agenzia dispone già delle informazioni;
- 2) ove, invece, la dichiarazione annuale non sia stata ancora presentata, si dovrà barrare una (o più) delle successive caselle (da 2 a 5) per indicare la tipologia delle operazioni poste in essere nel 2014, che hanno generato *plafond*. Nel caso particolare in cui il dichiarante abbia effettuato operazioni straordinarie che hanno concorso alla formazione, anche parziale, del *plafond* disponibile, deve barrare la casella 6 (operazioni straordinarie).

Nel nostro esempio di compilazione, poiché la lettera di intento è spedita ai primi giorni di gennaio, la dichiarazione annuale Iva non è stata ancora trasmessa, con la conseguenza che si è indicata la formazione del *plafond* tramite esportazioni e cessioni intracomunitarie.

Il quadro A in questione non deve essere consegnato al fornitore (non costituisce dichiarazione di intento in senso proprio).

⇒ Parte relativa all’impegno alla trasmissione telematica

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell’intermediario	VRD LGU 19R69 B157 M
	Data dell’impegno	giorno 08 mese 01 anno 2015
	FIRMA DELL’INTERMEDIARIO	Firma Verdi Luigi

Si segnala che, ad oggi, la procedura software dell’Agenzia delle Entrate permette di generare e trasmettere una unica lettera di intento per volta.

2. La presentazione della lettera di intento all'Agenzia entrate

La dichiarazione di intento è presentata **esclusivamente per via telematica**,

- a) **direttamente** dal contribuente;
- b) **tramite intermediari abilitati**.

a) Presentazione della dichiarazione da parte del contribuente

I soggetti che predispongono la dichiarazione di intento possono scegliere di trasmetterla direttamente, senza avvalersi di un intermediario abilitato; in tal caso devono obbligatoriamente avvalersi:

- del **servizio telematico Entratel**, qualora sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 semplificato o ordinario), in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti;
- del **servizio telematico Fisconline**, qualora sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti e non sia già operativa l'abilitazione ad Entratel.

Per la trasmissione telematica della propria comunicazione il contribuente deve quindi abilitarsi al servizio telematico Entratel o Internet, secondo gli obblighi come sopra evidenziati.

Informazioni e procedure per l'eventuale abilitazione sono disponibili al seguente link:

<http://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/Registrati.jsp>

b) Presentazione della dichiarazione avvalendosi di intermediari abilitati

Gli intermediari indicati nell'art. 3 commi 2-bis e 3 del D.P.R. n. 322/1998 (tra cui i dottori commerciali ed i ragionieri e periti commerciali), sono obbligati a trasmettere all'Agenzia delle Entrate in via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel, sia le comunicazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia le comunicazioni predisposte dal contribuente per le quali hanno assunto l'impegno della presentazione in via telematica.

L'intermediario abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni è tenuto a rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti.

L'intermediario è tenuto a consegnare al dichiarante una copia:

- della dichiarazione trasmessa
- e della ricevuta di presentazione della comunicazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui l'Agenzia delle Entrate riceve i dati.

In base ad alcuni invii effettuati in questi giorni, la ricevuta telematica è stata resa disponibile dall'Agenzia entrate nel giorno successivo a quello di invio.

Considerato che, dopo l'invio all'Agenzia entrate, si dovrà:

- attendere appunto la ricevuta telematica;
- inviare la lettera di intento (**senza la stampa del quadro "A"** relativo al plafond) e la ricevuta stessa in forma cartacea al fornitore,

si consiglia di procedere alla presentazione telematica all'Agenzia entrate con sufficiente anticipo.

Relativamente alle dichiarazioni di intento che devono essere presentate in Dogana, si ricorda che l'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2014 prevede che *"Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione (n. 13.12.2014), l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni d'intento per dispensare dalla consegna in dogana della copia cartacea delle predette dichiarazioni e delle ricevute di presentazione"*.

Inoltre, si ricorda che risultano ancora operative le indicazioni della R.M. 15 dicembre 1990 n. 470163 secondo le quali **la dichiarazione di intento** (ora, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia entrate) **deve risultare consegnata e spedita al fornitore (o Dogana) anteriormente all'effettuazione dell'operazione** da determinarsi secondo i criteri dell'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972.

Ai sensi del citato art. 6, l'effettuazione dell'operazione:

- per quanto riguarda l'acquisto di beni nazionali coincide con il momento della consegna o spedizione (art. 6 comma 1 del D.P.R. n. 633/72);
- per quanto riguarda le prestazioni di servizi coincide con il pagamento dei corrispettivi (art. 6 comma 3 del D.P.R. n. 633/72);
- per quanto riguarda le importazioni coincide con la data di accettazione della bolletta doganale (art. 36 comma 2 del D.P.R. n. 43/73).

3. La ricezione della lettera di intento da parte del fornitore

Come si è accennato, una volta effettuata la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate ed ottenuta la ricevuta, l'esportatore abituale può inviare entrambi i documenti al proprio fornitore, richiedendogli "formalmente" la fornitura in sospensione di imposta.

Nulla è mutato rispetto alle precedenti abitudini, quindi l'invio può essere effettuato in forma cartacea, anche a mezzo *fax*.


Il fornitore, prima di porre in essere la fornitura, avrà cura di verificare sul sito dell'Agenzia delle Entrate la correttezza e l'esistenza del documento cartaceo ricevuto, sfruttando l'apposita utilità presente sul sito dell'Agenzia. A seguire sono esposti i passi necessari da compiere.



dal sito dell'Agenzia scegliere la sezione "servizi on line" in alto a destra

selezionare l'opzione "servizi fiscali" e si aprirà una videata come quella rappresentata in pagina

selezionare l'opzione "verifica ricevute lettere di intento", ultima voce dell'elenco dei servizi fruibili senza alcuna registrazione o accreditamento sul sito delle Entrate



1) si apre una videata come quella rappresentata a sinistra, nella quale è sufficiente inserire i dati richiesti, desumibili anche dalla ricevuta (tra cui il codice fiscale del dichiarante)

i) nell'apposita casella "codice di sicurezza" va copiata la scritta che compare a video ed è possibile effettuare la verifica

ii) è consigliabile (ma non obbligatorio) provvedere alla stampa dell'esito del controllo

La procedura delineata appare molto importante, in quanto consente al fornitore di evitare possibili contestazioni in fase di emissione di una fattura senza addebito dell'Iva; per tale motivo, si **consiglia di effettuare una stampa (e conservarla) della videata riportante il controllo.**

Per le successive forniture in corso d'anno, potrebbe essere inutile ripetere il controllo, in quanto l'esportatore abituale non è più chiamato ad effettuare alcuna comunicazione all'Agenzia delle entrate, nel cui archivio resterà memorizzata l'originaria lettera di intento. Ciò accadrà anche nel caso di **revoca**, in relazione alla quale si riceverà unicamente la comunicazione cartacea dal proprio cliente, senza che nulla risulti all'anagrafe tributaria (l'onere di provare la revoca - in forma scritta - grava sull'esportatore abituale).

4. Le procedure del periodo transitorio

Quanto sopra esposto vale, a regime, dal 12 febbraio 2015.

Sino a quella data, il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate ha individuato un periodo transitorio durante il quale si applicano le seguenti regole:

- 1) il soggetto emittente continua ad inviare la lettera di intento in forma cartacea senza averla preventivamente trasmessa all'Agenzia delle Entrate;
- 2) il fornitore può non trasmettere telematicamente i dati della lettera di intento, in quanto la procedura utilizzata sino al 2014 non è più in uso nel 2015 (tale circostanza dovrà essere confermata dall'Agenzia delle entrate);
- 3) il fornitore può emettere fattura senza addebito di Iva, richiamando gli estremi della lettera di intento ricevuta;
- 4) restano fermi gli obblighi di annotazione delle lettere di intento sugli appositi registri.

Così operando, si giungerà in prossimità della scadenza del periodo transitorio ed, allora, si dovranno distinguere le seguenti casistiche:

- a) le lettere di intento emesse coprono anche richieste di forniture dal 12 febbraio 2015 in avanti (si pensi al caso tipico della lettera di intento valevole per l'intero anno 2015 o, ad esempio, per i primi 6 mesi), ed allora il soggetto emittente dovrà procedere all'invio telematico della lettera di intento all'Agenzia delle Entrate (secondo la procedura ordinaria sopra illustrata), facendo poi pervenire al fornitore (anche se la circostanza dovrà essere confermata) la lettera di intento cartacea con la ricevuta (tale adempimento potrebbe essere ritenuto superfluo, ma al momento è consigliabile considerarlo come dovuto). A tale punto, il fornitore procederà come di consueto per le forniture successive, provvedendo alla verifica della correttezza mediante accesso al sistema di controllo dell'Agenzia;
- b) le lettere di intento emesse coprono solo periodi antecedenti il 12 febbraio, ed allora non si dovrà più porre in essere alcun adempimento.

L'Agenzia consente, ovviamente, che già prima del termine del periodo obbligatorio le lettere di intento siano spedite con il nuovo sistema, anticipando così i tempi. Gli operatori possono operare liberamente la loro scelta.

5. Riepilogando

Nella tabella che segue si presenta una sintesi degli adempimenti necessari in questi primi mesi dell'anno.

Fino al 11/02/2015	Procedura standard (obbligo)		<ul style="list-style-type: none"> l'esportatore abituale emette lettera di intento cartacea e la invia al proprio fornitore come nel passato il fornitore emette fattura senza addebito di Iva
	Procedura consentita (facoltà)		<ul style="list-style-type: none"> l'esportatore abituale emette lettera di intento e la invia all'Agenzia delle Entrate, ottenendo la ricevuta invia lettera di intento e ricevuta al fornitore il fornitore controlla la correttezza sul sito il fornitore emette fattura senza addebito di Iva
Dal 12/02/2015	Lettere intento già emesse con validità oltre 11/02/2015	Gestite con procedura <i>standard</i>	<ul style="list-style-type: none"> l'esportatore abituale trasmette le lettere di intento all'Agenzia ed ottiene la ricevuta l'esportatore consegna i due documenti cartacei al proprio fornitore il fornitore controlla la correttezza sul sito ed emette fatture senza applicazione dell'Iva
		Gestite con procedura consentita	<ul style="list-style-type: none"> non si dovrà più fare nulla, in quanto la comunicazione è già pervenuta all'Agenzia
	Nuove lettere di intento	Unica procedura obbligatoria	<ul style="list-style-type: none"> l'esportatore abituale emette lettera di intento e la invia all'Agenzia delle entrate, ottenendo la ricevuta invia lettera di intento e ricevuta al fornitore il fornitore controlla la correttezza sul sito il fornitore emette fattura senza addebito di Iva

6. Conclusioni

La procedura cambia radicalmente rispetto al passato e, laddove si decida di affidare allo Studio il compito di provvedere all'invio delle lettere di intento si dovrà programmare con cura lo scambio dei dati necessari, provvedendo a comunicarlo per tempo mediante il *fac simile* che segue.

Dati o timbro del cliente

Spett.le Studio

.....

OGGETTO: incarico di trasmissione lettere di intento

La scrivente, facendo seguito alle informative ricevute, con la presente comunica allo Studio che, a far data dal 2015 e sino a nuova comunicazione,

intende

€ provvedere in proprio all'invio delle lettere di intento

€ affidare allo Studio l'incarico della trasmissione delle lettere di intento, ed a tal fine chiede di essere contattata per la fissazione delle regole e delle tempistiche per gli invii.

Con l'occasione, si porgono distinti saluti

Data

Firma

Persona da contattare in azienda:

.....